



MARIA GIOVANNA BATTISTA,

Per gratia di Dio Duchessa di Savoia, Principessa di Piemonte, Regina di Cipro, Madre, e Tutrice dell' A. R. del Serenissimo Vittorio Amedeo II. Duca di Savoia, Principe di Piemonte, Rè di Cipro, &c. e Regente de' suoi Stati.



E bene dalli Saurani Antecessori di S. A. R. mio Figliuolo amatissimo sanzi dati, & opportunamente rinouati gli Ordini, e regole conuenienti per il buon regolamento, e progresso di quest' Alma Vniuersità di Torino. Tuttauia il loggo tralcorso, e mutatione de tempi hanno lasciato introdurre qualche abusi, a quali stimiamo necessario di prouedere: e l'esperienza ha fatto conolcere, che si poteuano in qualche cola migliorare. Perciò con le presenti di nostra certa scienza piena polianza, e col parere del nostro Consiglio, ordiniamo, stabiliamo, e proibiamo come segue.

1. Che venendo a vacare qualche lettura, debba il Signor Gran Cancelliere, come Capo della Riforma riceuere la nota di tutti li concorrenti alla medema, indi fatta la graduatione: che simerà ragionevole, mettere la vacante al concorso per darla al più meriteuole, e capace a segno, che niuno possa essere admeso ad alcuna lettura ordinaria, o straordinaria, con stipendio, o senza, il quale non habbi dato saggio di suo sapere al detto concorso. Dichiarando ch' in caso di parità quello, c'haurà sostenuto publiche conclusioni di Leggi, o Medicina debba essere preferito.
2. Non si darà il primo luogo di Lettore, saluo a persone segnalate, quali habbino acquistato nome, e fama in questa Vniuersità, od altra d'Italia, o che habbino letto almeno dieci anni con applauso in vna lettura ordinaria.
3. In caso che si trouasse qualche huomo segnalatissimo, che fosse di tanto nome, e fama per lettura, o per Opere stampate, qual meritasse non solamente il primo luogo d'vna delle ordinarie; ma la prima Cattedra, e sopraminenza a tutti gli altri, all' hora sarà riferuato al nostro arbitrio di dargli con la maggior Dignità stipendio maggiore. Qual luogo potranno anco sperare quelli, c'hauranno tenuto lungo tempo in questa Vniuersità, & acquistata tanta fama in voce, e scritto, che ne siano fatti degni come sopra.
4. Nel scegliere i Lettori s'auerterà, che non siano persone vitiose, rissose, ma bensì pacifiche, Catholiche, e di buona fama.
5. Douranno i Riformatori tener mano, che non si facciano nelle Scuole insolenze, rumori, rompimenti di banchi, od' in altra maniera siano disturbati i Lettori dalle loro lecture, dando il conueniente castigo a chi lo meriterà.
6. Non si permetterà, ch' i Lettori durante il tempo, in cui douranno entrare nello Studio, possano absentare dalla Città senza espressa licenza della Riforma, sotto pena della perdita del loro stipendio a rata delle lezioni, c'hauranno tralasciate.
7. Douranno i Lettori leggere tutti i giorni stabiliti alle lecture, e li Bidelli terranno vna norma, o sia rotulo delli medesimi giorni con i nomi de' Lettori, quali pointeranno in tutti i giorni, che mancaranno: Al cui effetto ordiniamo alli Riformatori di leuargli tanto delli loro stipendij, quanto importano le lezioni, saluo fossero infermi, o legittimamente impediti: quali stipendij come sopra ritenuti resteranno appresso il Tesoriere dello Studio per seguirne gli ordini nostri, o della Riforma.
8. Li stipendij de' Lettori non potranno passare le somme portate dall'Ordine, & instruzione del Duca Emanuel Filiberto del 1571. saluo fosse di nostro buon volere: con dichiarazione anche, che da cento, e cinquanta scudi d'oro sopra, non si farà dalli Riformatori aumento alcuno, qual sia maggiore di venticinque per cento senza espresso ordine nostro. Dandogli autorità di far ogni tre anni l'aumento a ciascuno de' Lettori, sì, e come gli parerà conueniente, hauuto riguardo alle fatiche, c'haurà fatte in esso triennio. Volendo, che lo stipendio con l'aumento, quale come sopra sarà fatto, sia pagato dal nostro Tesoriere generale senza difficoltà alcuna.
9. Saranno tenuti tutti i Lettori trouarsi alle Scuole, & entrare a leggere subito, che sarà sonata l' hora a loro stabilita, quale saranno obligati leggere tutta inuiera, e starfene fermi sopra la Cattedra, se bene li Scolari facciano rumore, fin' a tanto, che sia sonata l' altra hora.
10. Si prohibisce alli Lettori, che non ardiscano, ne presumino in modo alcuno per se, ne per interposta persona far pratiche per hauer maggior numero di Scolari con preghiere, o premi, ma cercaranno solo d'acquistarli l'vdiencia con la diligenza, e virtù loro, altrimenti incorreranno ipso iure, & facto la pena, cioè li Lettori, che faranno, o faranno fare tali pratiche della priuatione dello stipendio di tre mesi per la prima volta che contraueranno; la seconda di sei mesi, e la terza volta di tutto l'anno, e finalmente della Lettura e li Scolari, quali procureranno, e faranno tali pratiche, incorreranno irremissibilmente la pena di venticinque scudi d'oro per caduno, & ogni volta, che contraueranno a quest'

Ordine, e screderà al testimonio di due Scolari, o di due altri huomini da bene con loro giuramento: qual pena s'applicherà all'erario dello Studio.

11. Che niuno de' Lettori possa etiandio in casa propria leggere la Lettura assegnata ad altri, ma solo esercitare li Scolari in quella, che deve spiegare nello Studio sotto pena della priuatione dello stipendio di tre mesi in quanto alla prima volta, che ne sarà accusato, & alla seconda di sei mesi, e della stessa lettura, ogni volta, che si troueranno alla terza in questo delinquenti. Mandando al Conseruatore d' inuigliare, acciò niuno metta la falce nella messe altrui, eccettuata però l'istitutura.
 12. Prohibiamo a tutti li Consiglieri, & ogni altro Studente di questa nostra Vniuersità di prendere, ne esigere cos'alcuna al nome di spupillatura, ne sotto qual si sia altro pretesto da quelli, che vorranno studiare nella medema Vniuersità sotto pena di scudi venticinque d'oro per caduno, & ogni volta si trouassero a contrauenire. Ad effetto però, che siano conosciuti detti Studenti da gli altri, e che si sappia chi possa entrare nello Studio per sentire detti Lettori; Vogliamo, che tutti li Scolari, che vorranno entrare di nouo in essa Vniuersità, debbano prima d'entrarvi portar si dal Segretario della medesima, al quale daranno il loro nome, cognome, e patria: pagando al medesimo soldi venticinque, quali medianti dourà esso Segretario registrare detti Scolari per nome, cognome, e patria, con tenere vn libro per quest' effetto, e spedirgli lettere da esso sottoscritte, e sigillate col sigillo d'essa Vniuersità, acciò che se ne possano detti Scolari ualere in ogni occorrenza loro, massime per poterne far fede, & entrare in detta Vniuersità a goire de' loro priuilegi. De quali soldi venticinque vogliamo, che cinque siano del Segretario per dette registrazioni, e leuatura di lettere, e che gli altri venti vengano ripartiti la vigilia di S. Gio. Battista di cadun' anno tra tutti li Consiglieri della medema Vniuersità foura la fede de' due Primarij Lettori della sera, e mattina d' hauer essi Consiglieri frequentato lo Studio, & essersi trattenuti in questa Città dalla festa de' Santi fino a detta Vigilia, saluo, che hauessero fra detto tempo conseguita la Laurea in detta Vniuersità, nel qual caso parteciparanno anche del sudetto riparto. Inhibendo per tanto dalli Consiglieri delle Nationi fletti, & eligendi ogni molestia ad essi Studenti, sotto pena della priuatione dell' Vfficio da incorrersi ipso facto.
 13. Inhibiamo al Collegio de' Dottori della presente Città d'admettere alcuno alla Laurea, che non habbi studiato il tempo legitimo, qual si dichiara essere di cinque anni inclusi li due, che se gli conteranno per la Filosofia: inhibendo anche a' Lettori di produrre li Scolari prima c'habbino studiato per il tempo sudetto sotto pena della perdita de' loro Vfficij ogni volta però, che non hauessero con qualche publica difesa delle leggi dato saggio del loro sapere, od in qualche altra maniera della sufficienza, & habilita, nel qual caso faranno dispensati all' arbitrio della Riforma.
 14. Hauendo l'esperienza fatto conolcere gli abusi, che occorrono nella distribuzione del danaro, che s'esigge annualmente dall' Vniuersità degli Hebrei, tanto da Scolari Leggisti, quanto da' Medici ogni volta, che non si creano i Sindici: perciò s' inhibirà, come Noi inhibiamo alli medesimi Hebrei di pagarlo in auuenire nelle mani delli Consiglieri, & Vfficiali dell' Vniuersità; ma bensì douranno pagarlo nelle mani del Segretario dello Studio, il quale, creato che sarà il Sindaco, dourà rimmetterglielo: e quando non si farà alcun Sindaco, pagará solamente quella portione, che sarà necessaria per la Messa cantata con la Musica, & il resto del danaro lo terrà appresso di se per distribuirlo la Vigilia di S. Gio. Battista a quei Consiglieri, che saranno stati nello Studio, & frequentato i Lettori come sopra è detto nel Capo 12.
- Mandiamo finalmente, e comandiamo alli Ministri della Riforma, Magistrati, Conseruatore, Lettori, Studenti, e chi altro apparterrà di così offeruare, e far offeruare per quanto si stima cara la gratia nostra; Dichiarando, ch' alla copia stampata dallo Stampatore Sinibaldo, si dourà prestare tanta fede, quanta allo stesso Originale; Che tal' è nostra mente. Dat. in Torino li venticinque di Marzo mille seicento settantalette.

M. I. BAPTISTE,

V. BVSCHETTO:

V. TRVCHI.
V. FERRARI.
Reg. Gallinati.

De S. Thomas.

IN TORINO, Per Gio. Sinibaldo Stampatore di S. A. R. e dell' Illustrissima, & Eccellentissima Camera, 1677.